

Cos'è

L'obbligo di **trasmettere le denunce retributive e contributive** e di **versare i contributi previdenziali al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensioni Sportivi Professionisti** è la diretta conseguenza dell'obbligo assicurativo che sorge nel momento in cui le prestazioni del lavoratore dello spettacolo appartenente a determinate qualifiche professionali o dello sportivo professionista vengono utilizzate dal datore di lavoro o committente.

È nullo qualunque patto tra il lavoratore e il datore di lavoro volto a eludere gli obblighi relativi alla previdenza (art. 2115, comma 3 del codice civile).

A chi è rivolto

L'obbligo contributivo e gli obblighi di trasmettere la denuncia contributiva gravano sul **datore di lavoro o committente** anche nei casi di rapporti di lavoro autonomo, salvo il diritto di rivalsa sulla quota di contribuzione a carico del lavoratore.

La **contribuzione pensionistica** è pari al 33% della retribuzione giornaliera lorda (o compenso), di cui il 23,81% a carico del datore di lavoro (o committente) e il 9,19% a carico del lavoratore. In particolare, il contributo (33% ovvero il 35,70% per ballerini e tescicorei) è calcolato sulla base, ed entro i limiti, di apposti massimali variabili a seconda dell'anzianità assicurativa del lavoratore.

Le **aliquote di finanziamento delle assicurazioni previdenziali minori** riconosciute ai soli lavoratori dello spettacolo (subordinati e autonomi), sono stabilite (a prescindere dal settore di inquadramento del datore di lavoro) nelle seguenti misure: 2,22% e 0,46% per l'assicurazione economica di maternità. La tutela relativa all'assicurazione contro la disoccupazione fino 31/12/2021, sulla base delle norme di carattere generale, è riconosciuta ai soli lavoratori subordinati dello spettacolo.

Come funziona

A partire dal 1° gennaio 2015, i datori di lavoro/committenti che si avvalgono di prestazioni di lavoratori iscritti al **Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS)** o al **Fondo Pensioni Sportivi Professionisti (FPSP)**, presentano la denuncia contributiva avvalendosi delle medesime modalità previste per le aziende con dipendenti, dichiarando nell'ambito della sezione "PosContributiva" del flusso UNIEMENS, sia gli elementi informativi utili per il corretto calcolo delle contribuzioni assistenziali (cd. "contributi minori") sia quelli relativi al calcolo della contribuzione pensionistica ([circolare INPS 3 dicembre 2014, n. 154](#), [messaggio 14 agosto 2015, n. 5327](#) e [messaggio 11 aprile 2016, n. 1593](#)).

Per la corretta compilazione dell'UNIEMENS, si rinvia al documento tecnico e all'allegato tecnico.

Pertanto, la sezione "PosSportSpett" del flusso UNIEMENS può essere utilizzata esclusivamente per trasmettere le variazioni e/o le regolarizzazioni dei periodi di competenza che vanno da gennaio 2008 (data di avvio dell'operatività delle dichiarazioni contributive ex ENPALS in formato XML) a dicembre 2014 ([circolare INPS 3 dicembre 2014, n. 154](#) e [circolare INPS 18 marzo 2013, n. 41](#)).

È, inoltre, disponibile un percorso semplificato per la compilazione dell'UNIEMENS per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali, accessibile dal servizio online (cfr. [messaggio 17 febbraio 2016, n. 727](#)).

Il termine per la presentazione delle denunce contributive dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico è fissato all'ultimo giorno del mese successivo a quello del periodo di competenza cui la denuncia medesima si riferisce. Infatti, il termine per la presentazione delle denunce mensili delle imprese tenute all'assolvimento degli obblighi contributivi verso le Gestioni spettacolo e sport professionistico, **sia uniformato a quello già in vigore** per la generalità dei datori di lavoro che si avvalgono del flusso UNIEMENS.

Il versamento dei contributi dovrà essere effettuato, come di consueto, tramite modello di pagamento unificato (**modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di riferimento ([circolare INPS 10 febbraio 2015, n. 28](#))). Si ricorda che gli adempimenti previdenziali in scadenza nei giorni festivi sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo utile.

Di seguito sono elencate le tabelle delle aliquote contributive **IVS** e dei codici relativi a **periodi di competenza gennaio 2008-dicembre 2014**: [tabella aliquote contributive IVS per i lavoratori dello spettacolo](#) (pdf 71,9KB); [tabella aliquote contributive IVS per i lavoratori dello sport](#) (pdf 65,7KB); [tabella codici retribuzione](#) (pdf 82,1KB), valida solo per denunce relative a periodi di competenza anteriori al 31 dicembre 2014; [tabella codici aliquota](#) (pdf 78KB), valida solo per denunce relative a periodi di competenza anteriori al 31 dicembre 2014; [tabella codici agevolazione](#) (pdf 108KB), valida solo per denunce relative a periodi di competenza anteriori al 31 dicembre 2014; [elenco codici delle sedi da utilizzare per la compilazione del modello di pagamento F24](#) (pdf 76,2KB), valido solo per denunce relative a periodi di competenza anteriori al 31 dicembre 2014.